

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 agosto 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.
Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 settembre 2000, n. 25-43/Leg.

Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 ottobre 2000, n. 26/44/Leg.

Regolamento recante «Modifiche e competenze di strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7» Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 2000, n. 27-45/Leg.

Modifica del decreto di ripartizione degli affari fra gli assessori n. 2-1/Leg. di data 26 febbraio 1999 Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 0377/Pres.

Legge regionale n. 20/1973, art. 1 e legge regionale n. 15/1996, art. 14 e successive modifiche e integrazioni. Regolamento relativo alle modalità ed ai criteri per la concessione agli enti locali territoriali e loro consorzi del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche. Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 0378/Pres.

Legge regionale n. 2/2000, art. 30. Regolamento per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 36, della legge regionale n. 30/1999 e all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 13/2000. Approvazione Pag. 13

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres.

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi nonché dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali previsti dalla legge regionale n. 2/2000, art. 6, commi 14 e 15 Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 38.

Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 39.

Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 40.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2001 Pag. 21

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 23.

Interventi a favore dei pugliesi nel mondo Pag. 22

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 33.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001 Pag. 25

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 34.

Norme per la gestione del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001 Pag. 25

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 35.

Provvedimenti in favore dei proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala e di via Pagano di Palermo. Interventi per le strutture balneari di Eraclea Minoa Pag. 26

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 36.

Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 Pag. 28

TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 31 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e in particolare l'art. 53;

Visto l'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

Visto l'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2327 di data 22 settembre 2000;

Decreta:

Di emanare il regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

DELLAI

Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), come sostituito dall'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, individua gli strumenti di programmazione settoriale e definisce i criteri e le modalità per la loro predisposizione.

2. La programmazione settoriale riguarda in modo coordinato e unitario la realizzazione - diretta o mediante altri soggetti pubblici o privati che utilizzano agevolazioni previste dalla normativa provinciale - di una pluralità di interventi della provincia dei singoli settori di competenza quando conseguano direttamente spese a carico del bilancio provinciale.

3. La programmazione settoriale è predisposta in coerenza con gli indirizzi della programmazione provinciale e, in particolare, con il programma di sviluppo provinciale, con il piano urbanistico e con i bilanci provinciali.

4. Gli strumenti di programmazione settoriale sono costituiti dai piani pluriennali di settore e dai progetti per gli investimenti pubblici nonché dai programmi annuali per la spesa corrente e dal programma di gestione di cui all'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. (Regolamento recante «Funzioni della giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti»). Concorrono altresì alla definizione dei contenuti della programmazione settoriale le deliberazioni con le quali la giunta provinciale individua in via preventiva criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi

o i finanziamenti a favore delle attività produttive o comunque a carattere continuativo che interessino più soggetti, previste dall'art. 17, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 1996.

5. Qualora la programmazione coordinata e unitaria degli interventi sia disposta da strumenti previsti dalla normativa dell'Unione europea e dello Stato, tali strumenti possono sostituire quelli di cui al presente regolamento.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 della legge provinciale n. 4 del 1996 il presente regolamento si applica per la programmazione degli investimenti pubblici e delle attività in materia sanitaria e socio-assistenziale per i quali non siano previsti, dalla relativa normativa, specifici strumenti di programmazione.

7. L'accordo di programma di cui all'art. 1-bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la provincia e l'Università degli studi di Trento), come introdotto dall'art. 53 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, sostituisce, per gli interventi dallo stesso previsti, gli strumenti di programmazione di cui al presente regolamento.

8. Il presente regolamento si applica anche per la programmazione degli interventi disposti da leggi successive alla data di entrata in vigore della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, qualora per gli stessi non siano stati previsti speciali strumenti di programmazione o, per quanto riguarda gli interventi agevolativi, deliberazioni generali di criteri e modalità attuative o quando le leggi medesime rinviino agli strumenti di programmazione settoriale previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

9. Continuano a essere disciplinati dalle vigenti disposizioni gli strumenti di programmazione riguardanti l'attività dell'agenzia del lavoro istituita dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro), nonché quelli di competenza dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa istituita dalla legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, dell'azienda per la promozione turistica del Trentino istituita dalla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento), dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente istituita dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente) e del servizio statistica di cui alla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (istituzione dell'ufficio di statistica della provincia di Trento).

10. Il presente regolamento non si applica alla programmazione degli interventi in materia di edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) per la quale continuano ad applicarsi le disposizioni della medesima legge provinciale n. 21 del 1992.

11. Nulla è innovato per la programmazione degli interventi concernenti l'organizzazione delle strutture e il personale della provincia.

Capo I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Art. 2.

Investimenti pubblici

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati investimenti pubblici quelli realizzati direttamente dalla provincia o da parte di altri soggetti pubblici o privati mediante agevolazioni provinciali superiori al 50 per cento della spesa ammessa. Sono considerati comunque investimenti pubblici quelli destinati alla fornitura di un servizio di pubblica utilità.

2. Un investimento pubblico è considerato significativo, ai fini del presente regolamento qualora preveda un costo, nel caso di interventi diretti, ovvero una spesa ammessa, nel caso di interventi agevolati, non inferiore ai seguenti limiti:

a) L. 1.936.270.000, equivalenti a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nei piani pluriennali da settore. Detta soglia può essere elevata dalla giunta provinciale, in sede di approvazione del piano pluriennale, in relazione alla dimensione finanziaria media degli interventi del settore;

b) L. 10.000.000.000, equivalenti a 5.164.568,99 euro, ai fini dell'inserimento nei progetti.

3. La giunta provinciale può aggiornare periodicamente, con deliberazione, i limiti di cui al comma 2.

Art. 3.

Piani pluriennali di settore per gli investimenti pubblici

1. I piani pluriennali sono approvati dalla giunta provinciale al fine di garantire in ciascun settore omogeneo la programmazione di una pluralità di investimenti pubblici.

2. I piani pluriennali sono approvati di norma all'inizio di ogni legislatura; essi scadono in ogni caso alla data di elezione della prima giunta provinciale della nuova legislatura.

Art. 4.

Area di priorità e area di inseribilità dei piani pluriennali di settore per gli investimenti pubblici

1. Gli interventi previsti dai piani pluriennali sono indicati nelle sezioni denominate rispettivamente: «area di priorità» e «area di inseribilità».

2. La sezione area di priorità comprende gli interventi, ivi incluso il fondo di riserva di cui al comma 4, per i quali i bilanci della provincia assicurano la copertura finanziaria. La giunta provinciale stabilisce con deliberazione, ai fini della predisposizione dei piani, i limiti per l'utilizzo delle risorse dei bilanci provinciali relativi agli esercizi successivi alla scadenza della legislatura.

3. La sezione area di inseribilità comprende gli interventi comunque indispensabili ancorché privi di copertura finanziaria, per i quali il finanziamento è subordinato al verificarsi delle disponibilità di nuove risorse: rientrano tra questi gli interventi previsti dai piani pluriennali oltre la durata del bilancio pluriennale ovvero del periodo al quale si riferiscono le autorizzazioni di spesa disposte dal bilancio medesimo. La giunta provinciale definisce il volume massimo di spesa previsto per gli interventi della presente sezione.

4. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore, con riferimento ai soli interventi inseriti nella sezione denominata area di priorità, i piani pluriennali possono prevedere un fondo di riserva per il finanziamento di eventuali superi di spesa e di altre spese imprevedute, comunque necessarie per la realizzazione degli interventi, anche relative ad interventi individuati in piani precedenti.

5. Il fondo di riserva di cui al comma 4 può essere utilizzato anche per il finanziamento di interventi urgenti, straordinari o imprevedibili non individuati nei piani pluriennali, ove la normativa vigente consenta l'effettuazione di tali interventi prescindendo dalla programmazione di settore.

Art. 5.

Progetti per gli investimenti pubblici

1. La giunta provinciale approva i progetti per gli investimenti pubblici, al fine di perseguire, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, obiettivi determinati, specificatamente individuati e temporalmente definiti.

2. I progetti riguardano la realizzazione di investimenti pubblici significativi ai sensi dell'art. 2 e definiscono inoltre gli interventi ad essi funzionalmente correlati.

3. I progetti hanno una durata pluriennale e scadono alla data di elezione della prima giunta provinciale della nuova legislatura.

4. I progetti sono sottoposti a specifiche valutazioni preventive e successive al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza degli interventi previsti.

Art. 6.

Avvio e ultimazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di settore e dai progetti per gli investimenti pubblici

1. Gli interventi avviati e non conclusi entro la scadenza dei piani pluriennali e dei progetti possono essere ultimati. Detti interventi non possono essere riproposti nei nuovi piani pluriennali o nei nuovi progetti.

2. Si considerano avviati gli interventi per i quali:

a) è stato approvato, nel caso di interventi diretti, a progetto definitivo o a progetto esecutivo e adottato l'atto di finanziamento;

b) è stato adottato, nel caso di interventi agevolati, a provvedimento di concessione del finanziamento o del contributo.

Art. 7.

Elementi costitutivi dei piani pluriennali di settore e dei progetti per gli investimenti pubblici

1. I piani pluriennali e i progetti contengono:

a) l'identificazione dei bisogni o degli squilibri che motivano l'intervento pubblico;

b) la ricognizione degli interventi pregressi e del relativo stato di attuazione, con particolare riferimento agli interventi in corso di realizzazione;

c) la definizione degli obiettivi e dei risultati che si intendono conseguire e delle priorità di intervento;

d) l'individuazione degli interventi da realizzare, con la distinzione di quelli di diretta competenza della provincia da quelli agevolati. Oltre agli investimenti pubblici significativi, che devono essere comunque specificati, possono essere indicati altri investimenti pubblici ritenuti necessari per garantire la programmazione coordinata e unitaria degli investimenti nel settore;

e) la descrizione degli elementi caratterizzanti gli interventi con l'individuazione, in particolare, della tipologia, della localizzazione e dell'indicatore fisico degli stessi;

f) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di ciascun intervento, incluse quelle per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, specificando l'importo a carico della provincia e quello a carico di altri soggetti;

g) la previsione di eventuali entrate connesse alla realizzazione degli interventi;

h) l'individuazione dei soggetti che attuano gli interventi;

i) l'indicazione dei tempi di realizzazione.

2. Gli elementi di cui al comma 1 sono riportati nei piani pluriennali e nei progetti in forma essenziale.

Art. 8.

Requisiti degli interventi, criteri e modalità di programmazione

1. Sono inseriti nei piani pluriennali e nei progetti gli interventi indispensabili e concretamente realizzabili per l'inserimento nella sezione area di inseribilità è sufficiente la sola indispensabilità.

2. Il requisito della indispensabilità è determinato con riferimento congiunto:

a) all'utilità dell'intervento nel contesto economico-sociale di riferimento;

b) alla destinazione dell'intervento alla rimozione di elementi pregiudizievoli per lo sviluppo provinciale o locale, o, nel caso di interventi sulle sedi pubbliche, all'erogazione di servizi pubblici essenziali per il bacino di utenza di riferimento.

3. Il requisito della concreta realizzabilità è determinato con riferimento congiunto:

a) all'esistenza del progetto preliminare, nel caso di realizzazione di opere pubbliche, anche non di diretta competenza della provincia. Qualora la realizzazione di un intervento sia prevista in più lotti, la progettazione preliminare deve essere elaborata con riferimento all'intero intervento da realizzare. In mancanza del progetto preliminare, il requisito della concreta realizzabilità è comunque soddisfatto qualora l'opera sia stata sottoposta ad una preventiva valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico - amministrativa, attraverso l'analisi dell'intervento nelle sue componenti urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche, storico - artistiche, nonché ad individuarne le principali caratteristiche dimensionali, volumetriche, funzionali e tecnologiche;

b) alla individuazione della localizzazione dell'intervento;

c) alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento.

4. Ferme restando le priorità definite dalle leggi provinciali, nella programmazione degli investimenti nei piani pluriennali è data priorità agli interventi di completamento di opere già inserite nei piani precedenti, agli interventi di adeguamento delle strutture e degli impianti alle prescrizioni previste da norme, agli interventi cofinanziati dallo

Stato e a quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché agli interventi per i quali ricorra la possibilità di significativi apporti di capitale privato.

5. Gli interventi agevolati dalla provincia, da inserire negli strumenti di programmazione settoriale, sono individuati sulla base di criteri e modalità stabiliti in via preventiva dalla giunta provinciale in applicazione dell'art. 17, comma 2, lettera b) della legge provinciale n. 4 del 1996.

6. La valutazione dei costi di gestione degli interventi previsti nei piani pluriennali e nei progetti è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

Art. 9.

Aggiornamento dei piani pluriennali di settore e dei progetti per gli investimenti pubblici

1. I piani pluriennali e i progetti possono essere aggiornati per il periodo residuo di validità con le modalità previste per la loro formazione.

2. Si può in ogni caso prescindere dall'aggiornamento qualora:

a) ferma restando la spesa complessiva del piano pluriennale o del progetto, i costi dei singoli interventi presentino variazioni in misura non superiore al 25 per cento o al minor limite stabilito con deliberazione della giunta provinciale. La spesa derivante da variazioni in aumento dei costi degli interventi deve essere coperta in tale caso con risorse disponibili sul fondo di riserva o con risparmi già verificatisi su altri interventi previsti nei piani pluriennali e nei progetti;

b) ferma restando la spesa complessiva per ciascun intervento, sia modificata la ripartizione del relativo impegno finanziario sui singoli anni.

Capo II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DELLE ATTIVITÀ

Art. 10.

Programmi annuali delle attività

1. I programmi annuali per la spesa corrente sono approvati dalla giunta provinciale.

2. I programmi annuali definiscono:

a) i fabbisogni delle attività;

b) gli obiettivi e i risultati che si intendono conseguire, con indicazione delle relative priorità;

c) le attività da svolgere, eventualmente raggruppate per tipologia, con distinta indicazione di quelle di diretta competenza della provincia da quelle realizzate da terzi soggetti;

d) le modalità di realizzazione delle attività;

e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla giunta provinciale, con la distinzione della spesa a carico della provincia da quella a carico di altri soggetti;

f) le eventuali entrate connesse allo svolgimento delle attività;

g) gli eventuali accantonamenti di risorse, da utilizzare per il finanziamento di maggiori o nuove spese non prevedibili, ovvero per l'assegnazione di finanziamenti da effettuare in corso d'anno sulla base degli effettivi fabbisogni.

3. Gli elementi di cui al comma 2 sono riportati nei programmi annuali in forma essenziale.

4. L'eventuale aggiornamento dei programmi annuali, per il periodo residuo di validità, è disposto con le modalità previste per la loro approvazione.

Capo III

PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI NEL PROGRAMMA DI GESTIONE E RACCORDO CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE.

Art. 11.

Programmazione di interventi nel programma di gestione

1. La programmazione settoriale degli investimenti non previsti nei piani pluriennali di cui all'art. 3, ovvero nei progetti di cui all'art. 5, e delle attività non previste nei programmi annuali di cui all'art. 10 è definita annualmente dal programma di gestione di cui al decreto del presidente della giunta provinciale n. 6-78/leg. del 1998, in apposita sezione.

2. Il programma di gestione identifica in modo specifico gli interventi di diretta competenza della provincia. Detti interventi, ove non identificati in modo specifico in relazione alla loro rilevanza, sono individuati per tipologia.

3. Il programma di gestione può altresì definire indirizzi specifici per la determinazione delle priorità al fine dell'identificazione in modo specifico degli interventi agevolati, ferme restando quelle stabilite dalle leggi di settore o dalle deliberazioni riguardanti criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a terzi soggetti, identifica inoltre in modo specifico gli interventi agevolati qualificanti per l'attività di indirizzo politico della giunta provinciale e quindi strategici per lo sviluppo socio-economico.

4. Per gli interventi identificati in modo specifico, a programma di gestione indica i costi, i tempi e le modalità di attuazione.

5. La giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i limiti per l'utilizzo negli anni successivi a quello di riferimento delle risorse finanziarie necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa o a completamento degli interventi previsti nel programma di gestione.

6. Il programma di gestione, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore, può individuare specifici accantonamenti di risorse da destinare:

a) al finanziamento di superi di spesa e di altre spese impreviste necessarie comunque per la realizzazione degli interventi indicati dal programma medesimo, ovvero dai precedenti programmi di gestione, nonché al finanziamento di interventi urgenti, straordinari o imprevedibili non individuati nel programma di gestione, ove la normativa vigente consenta l'effettuazione di tali interventi prescindendo dalla programmazione di settore;

b) al finanziamento degli oneri di progettazione preliminare degli interventi inseriti o da inserire negli strumenti di programmazione settoriale e di altre spese accessorie, eventualmente specificandone le modalità di utilizzo;

c) al pagamento dei residui perenti.

7. Qualora i tempi di approvazione non consentano l'identificazione in modo specifico nel programma di gestione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, il medesimo programma può rinviare l'individuazione a successive deliberazioni della giunta provinciale.

8. Il dirigente competente identifica in modo specifico gli interventi agevolati non indicati come tali nel programma di gestione, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 8, comma 5, e degli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 12.

Raccordo del programma di gestione con gli altri strumenti di programmazione settoriale

1. Ferma restando la programmazione degli interventi e delle attività definita negli strumenti di programmazione di cui agli articoli 3, 5 e 10, il programma di gestione individua gli obiettivi gestionali necessari per l'attuazione, per l'anno di riferimento, dei predetti strumenti di programmazione.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 11, il programma di gestione non può modificare gli altri strumenti di programmazione settoriale e le deliberazioni riguardanti criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a terzi soggetti né può sostituirsi a essi.

3. Resta fermo quanto previsto dalla disciplina in materia di programma di gestione e di gestione amministrativa dei dirigenti dal decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.

Art. 13.

Prospetto riepilogativo delle spese per la realizzazione degli interventi

1. Per consentire la verifica della compatibilità degli interventi previsti dai piani pluriennali di settore, dai progetti e dal programma di gestione rispetto alle risorse finanziarie disponibili, ai fini dell'approvazione di ciascun strumento di programmazione è predisposto un prospetto riepilogativo delle spese previste per la realizzazione degli interventi. Tale prospetto costituisce documentazione necessaria per l'approvazione dei predetti strumenti di programmazione.

Capo IV

INDIVIDUAZIONE DEI PIANI PLURIENNALI DI SETTORE E DEI PROGRAMMI ANNUALI DELLE ATTIVITÀ

Art. 14.

Individuazione dei piani pluriennali di settore per gli investimenti pubblici

1. In relazione all'importanza dell'ammontare complessivo degli investimenti pubblici, nonché a specifiche esigenze di programmazione settoriale della provincia, sono considerati significativi ai fini del perseguimento degli obiettivi programmatici i piani pluriennali di settore, di seguito individuati con l'indicazione delle disposizioni normative che autorizzano i relativi interventi:

a) piano degli investimenti comunali di rilevanza provinciale (legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36);

b) piano degli investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale (legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10);

c) piano degli investimenti nel settore dell'edilizia scolastica (legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, art. 2, comma 2, relativamente agli interventi di diretta competenza della provincia);

d) piano degli investimenti nel settore dei beni culturali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54; legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, art. 5);

e) piano degli investimenti nel settore dell'assistenza (legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, art. 36, comma 1);

f) piano degli investimenti per l'edilizia sanitaria (legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, art. 6-bis);

g) piano per la realizzazione delle aree per attività economiche (legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6);

h) piano degli investimenti nel settore dell'energia (legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, art. 3, comma 3; legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38; legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8, art. 5);

i) piano degli investimenti su immobili di proprietà della provincia (legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23);

j) piano degli investimenti dei soggetti aventi finalità di pubblica utilità (legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, art. 2, comma 1, lettera b), legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, art. 25, legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2);

k) piano degli investimenti nel settore delle opere igienico-sanitarie (decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., articoli 55, 68, 69, 72, 76, 77 e 95, legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, art. 12, legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, art. 3);

l) piano degli investimenti per la viabilità (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320; legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17; legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16);

m) piano degli investimenti nel settore dei trasporti (legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16);

n) piano degli investimenti di sistemazione idraulica (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 ad eccezione degli interventi di competenza dell'azienda speciale di sistemazione montana).

2. L'adozione di ciascun piano pluriennale previsto al comma 1 è obbligatoria qualora il volume complessivo degli investimenti da realizzare nel settore per la legislatura non sia inferiore a L. 50.000.000.000. Negli altri casi l'adozione del piano pluriennale è facoltativa.

3. La giunta provinciale, con propria deliberazione, approva un prospetto di raccordo tra i piani pluriennali individuati dal comma 1 e le corrispondenti ripartizioni del bilancio di previsione della provincia, con specificazione delle aree omogenee e delle unità previsionali di base al fine di agevolare la verifica della copertura finanziaria dei predetti strumenti di programmazione.

4. Nel prospetto di raccordo previsto dal comma 3 possono essere specificate ulteriori disposizioni normative che autorizzano interventi facendo riferimento alle disposizioni normative indicate al comma 1; tali interventi sono inseriti nei piani pluriennali secondo quanto previsto dal presente regolamento. La giunta provinciale può inoltre disporre l'inserimento nei piani pluriennali e nei programmi annuali individuati dal presente articolo e dall'art. 15 di specifici interventi non programmati in base a specifiche disposizioni legislative vigenti indicando le disposizioni normative che autorizzano i medesimi interventi.

Art. 15.

Individuazione dei programmi annuali delle attività

1. In relazione a specifiche esigenze di programmazione settoriale della provincia e alla durata necessariamente non corrispondente all'anno solare, sono considerati significativi ai fini del perseguimento degli obiettivi programmatici i seguenti programmi annuali di attività, che vengono di seguito individuati con l'indicazione delle disposizioni normative che autorizzano i relativi interventi:

a) programma della scuola dell'infanzia (legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13);

b) programma per il diritto allo studio (legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30);

c) programma di attività per la formazione professionale (legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21).

2. La giunta provinciale, con propria deliberazione, approva un prospetto di raccordo tra i programmi annuali individuati dal comma 1 e le corrispondenti ripartizioni del bilancio di previsione della provincia, con specificazione delle aree omogenee e delle unità previsionali di base al fine di agevolare la verifica della copertura finanziaria dei predetti strumenti di programmazione.

Capo V

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 16.

Disposizioni particolari per la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera A) della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), nonché, limitatamente agli interventi di diretta competenza della provincia, quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera B), della medesima legge provinciale, sono programmati secondo quanto previsto dal presente regolamento ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c).

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera B) e dall'art. 11 della legge provinciale n. 29 del 1986, sono programmati secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, dall'art. 5 e dall'art. 11, commi 2, 3, 4, ultimo periodo, e 5, della citata legge provinciale n. 29 del 1986, relativamente alle funzioni dei comprensori.

Art. 17.

Disposizioni particolari per la programmazione degli interventi in materia di ripristino e valorizzazione ambientale, di opere infrastrutturali e di miglioramento dell'ambiente di lavoro nel settore delle cave nonché di recupero dei centri storici.

1. L'identificazione in modo specifico degli interventi ai sensi dell'art. 11 costituisce dichiarazione di pubblica utilità degli interventi stessi ai sensi dell'art. 4, comma 8 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino) e ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 in materia di recupero degli insediamenti storici.

2. Le previsioni già demandate al programma annuale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 della legge provinciale n. 32 del 1990 sono indicate nel programma di gestione.

Art. 18.

Disposizioni particolari per la programmazione degli interventi in materia di scuola dell'infanzia e di finanza locale

1. Il programma della scuola dell'infanzia di cui all'art. 15, comma 1, lettera a) è adottato, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, con i contenuti e secondo le procedure previsti dall'art. 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).

2. Il piano degli investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) è adottato con i contenuti e le procedure previste dall'art. 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

Art. 19.

Disposizioni particolari per la programmazione degli interventi in materia di trasporti

1. Il piano degli investimenti nel settore dei trasporti è adottato, nel rispetto del piano provinciale dei trasporti di cui all'art. 3 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), per la programmazione degli interventi di cui alla medesima legge provinciale, ferma restando la successiva adozione degli accordi di programma, delle convenzioni e dei contratti previsti dalla medesima legge.

2. Sono fatti salvi gli accordi di programma, le convenzioni e i contratti già adottati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE, ABROGAZIONE
E CESSAZIONE DI EFFICACIA

Art. 20.

Disposizioni finali e transitorie

1. Qualora gli interventi da programmare nell'ambito dei piani pluriennali individuati dall'art. 14 siano previsti da strumenti di programmazione adottati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, la giunta provinciale provvede, in sede di aggiornamento dei medesimi, ad adeguarne i contenuti e l'estensione temporale, per armonizzarli alla disciplina del presente regolamento. In tali casi, la verifica dei requisiti previsti dall'art. 8, commi 2 e 3, è effettuata con esclusivo riferimento ai nuovi interventi.

2. Gli strumenti di programmazione adottati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, con riferimento ai settori per i quali l'art. 14 non prevede l'adozione di un piano pluriennale, mantengono la propria efficacia fino alla scadenza per gli interventi in essi programmati. I medesimi strumenti di programmazione possono comunque essere aggiornati ai sensi dell'art. 9, limitatamente alle previsioni finanziarie. La programmazione di nuovi interventi deve comunque essere effettuata nel programma di gestione, in base alle disposizioni di cui all'art. 11.

3. In sede di prima applicazione, fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'adozione dei piani pluriennali previsti dall'art. 14, comma 1, è obbligatoria, indipendentemente dal volume complessivo degli investimenti.

4. Le disposizioni in materia di programmi di gestione, fatti salvi gli adempimenti necessari per la loro predisposizione, si applicano alla programmazione degli interventi da realizzare a partire dall'anno 2001.

Art. 21.

Abrogazioni e cessazione di efficacia

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale n. 3 del 1999 sono abrogate le disposizioni di leggi provinciali incompatibili con quanto previsto dall'art. 17, comma 3 della legge provinciale n. 4 del 1996 e dal presente regolamento e in particolare quelle contenute nell'allegata Tabella A).

2. Con la data di entrata in vigore del presente regolamento cessano altresì di avere efficacia le disposizioni in materia di programmazione degli interventi contenuti nelle seguenti norme:

a) legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), fermo restando quanto previsto dalla medesima legge relativamente alle funzioni dei comprensori;

b) art. 3, comma 5, della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia);

c) legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica);

d) art. 2 e art. 5, comma 3, della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento);

e) legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino);

f) articoli 4 e 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);

g) art. 5. della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino);

h) art. 4 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo);

i) art. 13 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente);

j) art. 5 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive);

k) articoli 3 e 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, primo periodo della medesima legge;

l) art. 15 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento);

m) legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 in materia di archivi e di istituzione dell'archivio provinciale;

n) articoli 2 e 5 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22), fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della medesima legge provinciale n. 1 del 1993.

Tabella A)
Disposizioni provinciali abrogate

N.	Fonti normative	Disposizioni abrogate
1.	legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 "Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare"	all'articolo 3, comma 11, le parole "ai programmi di attività di cui al successivo articolo 5,."; all'articolo 5, comma 6, lettera c), le parole " , per i quali la Giunta provinciale adotta programmi annuali di intervento, sentito il parere del comitato per i beni culturali"
2.	legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 "Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia"	gli articoli 27 e 28
3.	legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori"	all'articolo 13, comma 2, le parole "entro il mese di novembre di ciascun anno"; l'ultimo periodo del comma 2 e i commi 3, 5 e 6 dell'articolo 13
4.	legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 "Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale"	all'articolo 2, comma 1 le parole " , che individuano, distintamente per le attività di gestione e per i progetti di sviluppo, gli obiettivi, gli interventi, le strutture referenti e i criteri di attuazione, i costi e le risorse finanziarie disponibili. I predetti piani possono essere aggiornati annualmente."; il comma 2 dell'articolo 2; all'articolo 6, le parole "in attuazione dei piani di cui all'articolo 2"
5.	legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia"	all'articolo 2, comma 6, lettera a) le parole "sul piano di intervento di cui all'articolo 3, nonché"; i commi 1 e 2 dell'articolo 3; all'articolo 3, comma 3, le parole "Nell'ambito del piano di intervento"; all'articolo 3 bis, comma 5, le parole "secondo modalità da stabilire con la deliberazione di cui all'articolo 3"; all'articolo 4, comma 1, le parole " , nel quadro del piano di intervento," e le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno"; all'articolo 5, comma 2, le parole " , approvata annualmente dalla Giunta provinciale entro il 31 marzo, secondo i criteri stabiliti nel piano di intervento di cui all'articolo 3"
6.	legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 "Interventi organici in materia di agricoltura"	il comma 1 dell'articolo 34; all'articolo 34, comma 2, le parole "Per le iniziative in esso contenute,."; all'articolo 34, comma 5, le parole " , in relazione alle iniziative previste nel programma di cui al primo comma,."; il primo periodo del comma 6 dell'articolo 34; all'articolo 34, comma 6, secondo periodo, le parole "previste dal predetto programma"
7.	legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale"	il comma 9 dell'articolo 2; all'articolo 42, comma 4, le parole "inserite nei piani di intervento di cui all'articolo 2"

N.	Fonti normative	Disposizioni abrogate
8.	legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 "Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento"	l'articolo 3; all'articolo 7, comma 1, le parole "secondo le previsioni recate dal piano di intervento"; all'articolo 7, comma 2, le parole "già previste nei piani di intervento"
9.	legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 "Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali"	all'articolo 4, comma 1, la lettera c); l'articolo 9
10.	legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 "Interventi nel settore dell'emigrazione"	all'articolo 3, comma 1, la lettera e); l'articolo 11
11.	legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 "Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio"	il comma 4 dell'articolo 2; il comma 3 dell'articolo 4
12.	legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 "Interventi a favore dell'edilizia scolastica"	l'articolo 3; il comma 1 dell'articolo 5; all'articolo 5, comma 2, le parole "di durata triennale"; il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5; i commi 5 e 6 dell'articolo 5
13.	DPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"	all'articolo 69 bis, comma 1, le parole "un programma di investimenti"; il comma 3 dell'articolo 69 bis
14.	legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore"	all'articolo 25, comma 2, le parole "nell'ambito dei piani di intervento di cui agli articoli 2 e 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, modificati con gli articoli 2 e 17 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44,"
15.	legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 in materia di archivi e di istituzione dell'archivio provinciale	all'articolo 35, comma 1, lettera b), le parole "nelle deliberazioni di attuazione del piano triennale di interventi di cui all'articolo 29"; all'articolo 36, comma 2, le parole "del piano triennale di cui all'articolo 29"; all'articolo 38, comma 1, le parole "previsti nei programmi di cui all'articolo 29"

00R0789

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 settembre 2000, n. 25-43/Leg.

Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 31 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 59 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Visto l'art. 100 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2257 di data 8 settembre 2000, avente ad oggetto «Ulteriori modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante «Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2367 di data 22 settembre 2000 concernente: «Modifica della deliberazione n. 2257 di data 8 settembre 2000 concernente «Ulteriori modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante «Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti»;

Decreta:

Di emanare il regolamento di esecuzione recante «Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti», nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Ulteriori modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante «Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela di ambiente dagli inquinamenti».

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38 - 110/Leg.

1. L'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti urbani*). —

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 22/1997, si osservano per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, le direttive e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

2. Gli enti e i soggetti — esclusi gli enti locali — che esercitano attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili devono essere iscritti all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 22/1997, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì agli enti e ai soggetti — esclusi gli enti locali — che provvedono alla gestione dei centri di raccolta zonale, nonché dei centri di raccolta materiali, delle piattaforme e delle infrastrutture di interesse locale di cui all'art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), come sostituito dal-

l'art. 48 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. Sono tuttavia esclusi dagli adempimenti di cui al comma 2 le associazioni di volontariato, i singoli cittadini o loro associazioni e gli operatori di cui alla legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale) che prestino agli enti locali la loro collaborazione nelle attività di gestione dei rifiuti urbani ivi compresi gli impianti di cui al presente comma quale la responsabilità della gestione rimanga direttamente in capo agli enti locali medesimi o su altri soggetti affidatari iscritti all'albo.

4. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili — ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata, dalle attività di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori o dalla pulizia e spurgo dei manufatti di cui all'art. 10 — non sono applicabili gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto previsto dagli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22/1997, purché:

a) le predette attività siano esercitate dai comuni, dai comprensori o dagli enti e soggetti affidatari della gestione del servizio pubblico;

b) le predette attività siano svolte nell'ambito del territorio provinciale.

5. Gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico e ai formulari di identificazione durante il trasporto di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 22/1997 si osservano relativamente al conferimento dei rifiuti di cui al comma 4 in centri e impianti di smaltimento o di recupero localizzati al di fuori del territorio provinciale.

6. Gli adempimenti relativi ai registri di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 si osservano ai fini della gestione dei centri di raccolta zonale con riferimento ai rifiuti speciali. Relativamente alla gestione dei centri di raccolta materiali, delle piattaforme e delle infrastrutture da interesse locale di cui all'art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, come sostituito dall'art. 48 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nonché dei centri di raccolta zonale nei quali siamo conferiti separatamente anche rifiuti urbani, il registro di carico e scarico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico in relazione all'avviamento dei rifiuti urbani a successivi centro di stoccaggio o a impianti di recupero o di smaltimento.

7. Alle acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori dei rifiuti urbani, nonché alle acque e alle sostanze liquide di cui all'art. 10, comma 3, — ove recapitate e trattate negli impianti di depurazione direttamente gestiti dal soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani — sono applicabili esclusivamente le disposizioni concernenti gli scarichi di acque reflue.

8. Al trasporto a valle, anche mediante elicottero, dei rifiuti urbani provenienti dai rifugi alpini, ai sensi dell'art. 78 del testo unico, ovvero derivanti da bonifiche di siti di alta montagna disposte dalla pubblica amministrazione non solo applicabili gli adempimenti concernenti l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. A tali trasporti si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 4.».

Art. 2.

Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., come modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 14 giugno 1999, n. 8-7/Leg., le parole: «entro il 31 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti parole: «entro il 30 aprile 2001».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

1. L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*). —

1. Le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integra-

zioni) sono applicabili, secondo quanto stabilito dal comma 2, nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessano il territorio provinciale o vi siano più soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito.

2. Per i fini di cui al comma 1, gli accordi di programma previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 sono stipulati, entro il 31 dicembre 2001, tra la provincia, i comuni territorialmente competenti e i soggetti interessati.

3. Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, si applicano le procedure stabilite dall'art. 77-bis del testo unico, prescindendo dalla conferenza di servizi di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.

4. Alle finalità di cui agli articoli 13, commi 1, 2 e 3, e 14, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999 si provvede con apposite deliberazioni della giunta provinciale, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente».

Art. 4.

Modifica all'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 3, commi 4 e 7, in tal caso la parte liquida è smaltita in conformità alla disciplina sullo scarico delle acque reflue e sulla gestione dei rifiuti, in impianti di trattamento autorizzati, ivi compresi gli impianti di trattamento autorizzati, ivi compresi gli impianti di pretrattamento annessi ai depuratori pubblici».

00R0790

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 ottobre 2000, n. 26/44/Leg.

Regolamento recante «Modifiche e competenze di strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 31 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2379 di data 29 settembre 2000;

Decreta:

L'emanazione del seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla scheda n. 35 «Servizio antincendi e protezione civile» dell'Allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983», n. 12 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il punto 8-bis è aggiunto il seguente:

«8-ter. Cura le attività e gli adempimenti concernenti lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 138 del Codice della Strada con riferimento ai veicoli ed ai conducenti dei Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile della provincia autonoma di Trento e del Corpo forestale provinciale, anche avvalendosi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Ufficio Motorizzazione Civile».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

00R0791

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 2000, n. 27-45/Leg.

Modifica del decreto di ripartizione degli affari fra gli assessori n. 2-1/Leg. di data 26 febbraio 1999.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 31 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 2-1/Leg. di data 26 febbraio 1999 concernente la ripartizione degli affari fra gli assessori, come integrato con decreto del presidente della giunta provinciale 19-18/Leg. di data 30 dicembre 1999;

Ravvisata l'opportunità di riservarsi la trattazione degli affari relativi alle funzioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590 e al coordinamento degli interventi in materia di Università e ricerca scientifica, precedentemente attribuiti all'Assessore Claudio Molinari;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare in tal senso il decreto di ripartizione degli affari fra gli Assessori;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che approva il testo unico delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Decreta:

1. Il sesto alinea del punto 8) del proprio decreto n. 2-1/Leg. di data 26 febbraio 1999 concernente «funzioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590, e coordinamento degli interventi in materia di università e ricerca scientifica» è soppresso;

2. la trattazione degli affari di cui sopra e riservata al presidente della giunta provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

DELLAI

00R0792

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 0377/Pres.

Legge regionale n. 20/1973, art. 1 e legge regionale n. 15/1996, art. 14 e successive modifiche e integrazioni. Regolamento relativo alle modalità ed ai criteri per la concessione agli enti locali territoriali e loro consorzi del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, come modificato dall'art. 1, comma 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare, in misura non superiore al 75 per cento, le spese che gli enti locali territoriali e i loro consorzi legittimamente sostengono, anche con proprio personale assunto a tempo indeterminato a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati, e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza;

Visto l'art. 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, così come modificato dall'art. 57 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare, con le modalità e con i limiti di cui all'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli enti locali territoriali e ai loro consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle indicanti il termine friulano della località nella grafia ufficiale;

Visto l'art. 1, comma 10, della citata legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, che dispone la conformità della segnaletica bilingue prevista dall'art. 1, primo comma della legge regionale n. 20/1973 e successive modificazioni, e dall'art. 14 della legge regionale n. 15/1996, e successive modificazioni, a quanto disposto dalla legge 5 luglio 1995, n. 308, nonché dalle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in particolare mediante aggiunta del nome delle località in lingua minoritaria direttamente sotto il nome in italiano, con i medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello e secondo le caratteristiche contenute nell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, e dispone altresì, per i nomi delle località in lingua friulana, la scrittura nella grafia ufficiale, in conformità agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 15/1996, come modificati, rispettivamente, dall'art. 124, comma 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e dall'art. 57, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, e che la grafia dei toponimi friulani è soggetta al preventivo parere dell'osservatorio della lingua e della cultura friulana;

Considerato che le citate leggi regionali non contengono una dettagliata normativa per l'attuazione dei suddetti interventi;

Ritenuta pertanto necessaria la definizione delle modalità e dei criteri di riparto per la concessione del beneficio a favore degli enti locali territoriali e loro consorzi a fronte delle spese che essi affrontano per le esigenze delle minoranze linguistiche;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Sentito il competente comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso favorevolmente sul testo proposto, nella seduta del 27 luglio 2000;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2246 del 27 luglio 2000, così come modificata dalla deliberazione della giunta regionale n. 3035 del 13 ottobre 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento relativo alle modalità ed i criteri per la concessione, agli enti locali territoriali e loro consorzi, del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20 e all'art. 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà, quindi, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 16 novembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 48*

Regolamento relativo alle modalità ed ai criteri per la concessione agli enti locali territoriali e loro consorzi del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche di cui all'art. 1 della legge regionale n. 20/1973 e all'art. 14 della legge regionale n. 15/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1.

1. Il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, come modificato dall'art. 1, comma 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è concesso agli enti locali territoriali e loro consorzi a titolo di rimborso delle spese che gli enti medesimi legittimamente sostengono, anche con il proprio personale assunto a tempo indeterminato, a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza.

2. Il contributo previsto dall'art. 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, così come modificato dall'art. 57 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è concesso, con le modalità e i limiti di cui all'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli enti locali territoriali e ai loro consorzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle indicanti il termine friulano della località nella grafia ufficiale.

3. Le spese per la segnaletica bilingue prevista dall'art. 1, della legge regionale n. 20/1973, e dall'art. 14 della legge regionale n. 15/1996, deve essere conforme a quanto indicato dall'art. 1, comma 10, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 2.

1. Il contributo viene assegnato agli enti indicati dall'art. 1, su presentazione di apposita domanda di rimborso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, da inoltrare entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla direzione regionale competente per disposizione di legge.

2. La domanda di rimborso deve essere corredata della seguente documentazione:

a) breve relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare;

b) preventivo sommario delle spese che si ritiene di dover sostenere durante l'anno di competenza per far fronte alle esigenze di cui alle leggi regionali n. 20/1973 e n. 15/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Il contributo è assegnato nella misura massima prevista dalla legge, pari al 75 per cento della spesa sostenuta.

2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la misura del contributo, da concedere a ciascun beneficiario, verrà ridotta proporzionalmente tra tutti gli enti che abbiano presentato domanda.

Art. 4.

1. L'ammontare del contributo è determinato ed impegnato entro la fine dell'esercizio in cui è stata presentata istanza.

Art. 5.

1. L'erogazione del contributo avviene previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, che, ai sensi dell'art. 42, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, dovrà essere

inviata dal legale rappresentante dell'ente alla direzione regionale per le autonomie locali, servizio finanziario e contabile, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione del contributo.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 avviene su presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

Art. 6.

1. Per l'anno 2000 il termine di presentazione delle istanze di contributo è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il presidente*: ANTONIONE

01R0071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 0378/Pres.

Legge regionale n. 2/2000, art. 30. Regolamento per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 36, della legge regionale n. 30/1999 e all'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 13/2000. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 48 del 29 novembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'art. 36 della legge medesima che autorizza l'amministrazione regionale a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle riserve di caccia di diritto e dalle riserve di caccia privata e consorziali per la reintroduzione di specie di particolare interesse faunistico qualora, successivamente alle reintroduzioni, siano sopravvenuti divieti di caccia alle specie medesime;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, con il quale viene precisato che le sovvenzioni di cui all'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, devono intendersi concedibili alle riserve di caccia di diritto e alle riserve di caccia private e consorziali per le spese sostenute nel 1999 dai soggetti individuati dal medesimo art. 36 per la reintroduzione della starna;

Preso atto che con decreto assessorile n. 53/CP del 10 settembre 1999 è stato disposto il divieto di caccia alla specie starna per la stagione venatoria 1999-2000, nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve di caccia private e consorziali ricadenti nei comuni di Basiliano, Bertolò, Bicinicco, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Fagagna, Lestizza, Marignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Talmassons, Travagnacco e Udine;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Ravvisata la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 30 della suddetta legge regionale n. 7/2000, le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale del territorio e dell'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3037 del 13 ottobre 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13» di cui al testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 2000

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 43

ALLEGATO

Regolamento per la concessione di sovvenzioni per la reintroduzione della starna di cui all'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e all'art. 11, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 1.

Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e all'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono chiedere la sovvenzione le riserve di caccia di Basiliano, Bertolò, Bicinicco, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Fagagna, Lestizza, Marignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano-Lestizza, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Talmassons, Travagnacco e Udine e la riserva di caccia consorziale Sammardenchia UD 51.

Art. 3.

Oggetto della sovvenzione

1. Sono oggetto della sovvenzione le spese sostenute dalle riserve di caccia di cui all'art. 2 per l'immissione della specie starna effettuata sul territorio di propria competenza entro il 30 settembre 1999.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. La domanda di sovvenzione, in bollo, da parte dei legali rappresentanti delle riserve di caccia di cui all'art. 2, predisposta secondo l'allegato 1, deve pervenire, a pena di inaccogliibilità, al servizio per la gestione faunistica e venatoria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Alla domanda deve essere allegata la fattura, debitamente quietanza, riguardante l'acquisto delle starne.

4. Le fatture emesse successivamente alla data di cui all'art. 3 devono essere corredate dalla relativa bolla di consegna.

Art. 5.

Concessione ed erogazione della sovvenzione

1. La sovvenzione è concessa, nei limiti delle risorse disponibili, e contestualmente erogata con decreto del direttore del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro sessanta giorni dalla scadenza di cui all'art. 4, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ALL. I

Domanda sovvenzione

Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
 Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria
 Via di Toppo, 40

33100 UDINE

OGGETTO : Articolo 36 legge regionale n. 30/1999 e articolo 11, comma 1, LR 13/2000.
 Richiesta di sovvenzione per la reintroduzione della starna.

Il sottoscritto/a _____ nato a _____
 _____ il ____/____/____, residente in
 comune di _____, frazione o località di _____,
 CAP _____ via/piazza _____ n. _____.

CHIEDE

la sovvenzione di Lire _____ per le spese sostenute per la reintroduzione della starna nell'annata venatoria 1999-2000.

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mandaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere :

- rappresentante legale della riserva di caccia di _____
- di aver immesso nel territorio di competenza della riserva le starne di cui all'allegata fattura in numero di _____ esemplari, fino al 30 settembre 1999;
- che il codice fiscale della riserva è il seguente: _____

ALLEGA

- Fattura di spesa relativa all'acquisto delle starne;
- Bolla di accompagnamento relativa alla fornitura delle starne.

CHIEDE

che il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità:

accreditalmento sul conto corrente postale n. _____

intestato alla riserva di caccia di _____;

accreditalmento sul conto corrente bancario n. _____ aperto presso l'Istituto di Credito
_____ dipendenza _____;

codice ABI _____ CAB _____ intestato alla riserva di caccia di _____;

corrisposti in EURO.

Dichiara altresì di esonerare codesta Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive

Luogo _____ data _____

Firma _____

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

<i>1° caso ; presentazione diretta</i>	<i>2° caso: invio per posta (*)</i>
<i>Firma apposta in presenza del dipendente addetto</i>	<i>Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:</i>
<i>Modalità di identificazione: _____</i>	<i>Tipo _____ n° _____</i>
_____	<i>Rilasciato da _____ il _____</i>
<i>Data: _____ IL DIPENDENTE ADDETTO</i>	<i>Data _____ IL DIPENDENTE ADDETTO</i>
	(*) Allegare copia fotostatica del documento di identità

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

01R0068

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 0388/Pres.

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi nonché dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali previsti dalla legge regionale n. 2/2000, art. 6, commi 14 e 15.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, comma 14, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a comuni o loro consorzi nonché ai consorzi di bonifica contributi per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali;

Atteso che il comma 15, dell'art. 6, della legge regionale n. 2/2000 dispone che i contributi di cui al comma 14, sono concessi all'atto della presentazione delle domande corredate di una relazione che illustri le finalità dell'intervento, nonché di un preventivo delle spese da sostenere;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che dispone che l'amministrazione regionale predetermini con apposito regolamento le modalità per la concessione degli incentivi;

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 23 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3240 del 23 ottobre 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a sostegno dei comuni o loro consorzi nonché dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, commi 14 e 15» di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 25 ottobre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 9 novembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 45

Regolamento relativo alle modalità di accesso ai contributi a favore di comuni o loro consorzi nonché dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, commi 14 e 15.

Art. 1.

1. Le domande di contributo ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 devono essere presentate alla direzione regionale dell'agricoltura, servizio strutture aziendali entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Le domande di contributo nel caso di strade vicinali sono presentate dal sindaco o dal legale rappresentante dei consorzi dei comuni o dei consorzi di bonifica.

3. Le domande di contributo nel caso di strade interpoderali sono presentate dal legale rappresentante del consorzio di bonifica competente per territorio ovvero dal sindaco del comune di appartenenza su specifico mandato da parte di tutti i proprietari frontisti.

Art. 2.

1. Le domande, redatte in originale e copia semplice, devono contenere i seguenti elementi:

a) estremi identificativi dell'ente interessato, estremi anagrafici del presidente o del legale rappresentante;

b) descrizione sintetica dell'intervento e importo complessivo di spesa;

c) dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi pubblici per l'intervento;

d) dichiarazione di impegno alla manutenzione ordinaria della strada da parte dei proprietari frontisti per il caso di cui all'art. 1, comma 3;

e) estremi della deliberazione di classificazione della strada ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91, qualora la stessa rientri tra quelle vicinali;

f) dichiarazione di esonero dell'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

g) dichiarazione di aver acquisito il consenso di tutti i proprietari dei terreni sui quali insistono le strade, qualora le opere progettate prevedano la realizzazione di una nuova strada, ovvero un ampliamento della sede esistente e comunque quando l'intervento riguarda le strade interpoderali.

Art. 3.

1. Ai fini dell'istruttoria alle domande di contributo devono essere allegati:

a) una dettagliata relazione illustrante le finalità dell'intervento, la natura e la tipologia delle opere per le quali viene chiesto il contributo, il numero di aziende interessate alla viabilità, la loro dimensione, il tipo e l'entità di coltivazioni praticate, l'eventuale presenza di attività agrituristiche, di fabbricati aziendali, il grado di integrazione della viabilità con altri investimenti esistenti in zona;

b) un preventivo delle spese da sostenere, riportante la tipologia di voci di opere che si rendono necessarie, il quantitativo delle stesse ed i prezzi unitari applicati e desunti da apposita analisi dei prezzi, se diversi da quelli riportati nella deliberazione della giunta regionale di data 5 giugno 1998, n. 1869, sottoscritta dal tecnico progettista. Detto preventivo deve essere corredato dal progetto di massima, composto dagli elaborati grafici necessari ad individuare e localizzare l'investimento.

2. Nel caso di consorzi di comuni o di consorzi di bonifica, dovrà essere inoltre prodotta la documentazione amministrativa necessaria ad individuare gli enti stessi ed in particolare statuto, atto costitutivo, cariche sociali ed elenco soci dei consorzi di bonifica, limitatamente ai proprietari dei terreni del territorio in cui gravita la strada.

Art. 4.

1. La documentazione di cui agli articoli 2 e 3 costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'emissione del provvedimento di concessione ed impegno del contributo, nei confronti di quelle iniziative che, in base ai criteri di priorità, definiti con apposito regolamento, sono in posizione utile per accedere ai finanziamenti disponibili.

2. Ai termini dell'art. 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 le domande non accolte per insufficienza di fondi restano valide ai fini dei riparti dei due anni successivi dopo di che, perdurando la situazione di carenza di fondi, verranno restituite.

Art. 5.

1. Ai fini della liquidazione del contributo gli interessati dovranno fornire unitamente alla richiesta di liquidazione la sottoindicata documentazione entro i termini di scadenza stabiliti dal decreto di concessione:

a) atti progettuali esecutivi a firma di un tecnico abilitato, composti da elaborati grafici vistati per conformità alla concessione edilizia;

b) concessione edilizia ed eventuali altre autorizzazioni;

c) dimostrazione di assenso dei proprietari delle superfici interessate alle opere, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera g);

d) domanda di accertamento di avvenuta realizzazione delle opere;

e) libretto delle misure, certificato di regolare esecuzione delle opere e stato finale dei lavori nonché copia della documentazione di spesa conformemente a quanto disposto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, nel caso la richiesta di contributo sia avanzata da un consorzio di bonifica ovvero, nel caso di comuni o loro consorzi secondo le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000;

f) certificato di agibilità.

Art. 6.

1. È consentita l'erogazione anticipata del 50 per cento del contributo concesso in favore dei comuni o loro consorzi e dei consorzi di bonifica, dietro presentazione di specifica istanza corredata dagli atti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), à termini del comma 1, dell'art. 28 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9.

Art. 7.

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, saranno prese in esame le domande pervenute entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le domande di contributo presentate dai comuni o loro consorzi e dai consorzi di bonifica per la realizzazione e/o manutenzione di strade vicinali ed interpoderali a termini della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, art. 1, secondo comma, possono essere finanziate a termini della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, art. 6, comma 14, a condizione che gli enti proponenti presentino apposita istanza entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Sono fatti salvi gli atti istruttori posti nel frattempo in essere dal servizio strutture aziendali della direzione regionale dell'agricoltura.

4. Le domande di cui al comma 2, ai fini della concessione dei contributi, vengono valutate secondo i criteri di cui ad apposito regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il presidente*: ANTONIONE

01R0069

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 38.

Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria parti I, II (serie generale) n. 67 del 27 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Obiettivo della presente legge regionale è la diffusione di soluzioni tecniche passive che contribuiscano al miglioramento del comfort ambientale degli edifici, al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente.

Art. 2.

Extra spessori murari

1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori:

a) la parte delle murature d'ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i cm trenta di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di cm trenta e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti cm cinque di spessore. Nel caso di «pareti ventilate» è ammissibile una intercapedine vuota di spessore fino a cm venti. Finalità e funzionalità della parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico competente;

b) la porzione superiore e non strutturale dei solai interpiano eccedente gli otto cm di spessore, fino ad un extra spessore massimo di quindici cm.

2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 gli extra spessori ammessi non rientrano neanche nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, nei limiti previsti all'art. 4.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che agli interventi edilizi su edifici esistenti, previsti alle lettere b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 3.

Soluzioni di architettura bioclimatica: calcolo di volumi e superfici

1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell'energia solare:

a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di captazione solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il venti per cento del volume riscaldato dell'edificio;

b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell'intero fabbricato;

c) pergole aperte con manto in essenze vegetali a foglia caduca collocate a ridosso delle facciate del fabbricato non esposte a nord.

2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere termoisolante durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 4.

Efficacia delle norme

1. I comuni provvedono all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle norme della presente legge.

2. In attesa dell'adeguamento di cui al comma 1 le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici nonché di norme igienico sanitarie.

3. Le norme della presente legge si applicano anche ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nella determinazione degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 dicembre 2000

LORENZETTI

01R0200

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 39.

Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria parti I, II (serie generale) n. 67 del 27 dicembre 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 1.

Atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

1. Sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione:

- a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) i testi unici e i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
- d) il piano regionale di sviluppo, il piano urbanistico territoriale e gli altri strumenti di programmazione e di pianificazione regionale di carattere strategico che interessano l'intero territorio della regione;
- e) le deliberazioni del consiglio regionale, escluse quelle interne;
- f) i decreti e le ordinanze del presidente della giunta regionale o degli assessori delegati;
- g) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;
- h) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;
- i) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali;
- j) gli annunci, gli avvisi, i bandi di gara e di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione è disposta da leggi statali o regionali o richiesta dagli enti interessati;
- k) gli atti degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione;
- l) le decisioni di annullamento e quelle che contengono prescrizioni adottate dalla commissione regionale di controllo sugli atti della Regione e dal comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali;
- m) l'elenco delle proposte di atti legislativi, regolamentari e amministrativi presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7.

2. Nel *Bollettino ufficiale* della Regione sono pubblicate le deliberazioni della giunta regionale, le direttive, le circolari, i comunicati, gli avvisi, le determinazioni dirigenziali e tutti gli altri atti della Regione di cui è disposta la pubblicazione.

3. Al fine di favorire l'informazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione sono pubblicate le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione.

4. Possono essere pubblicati, a richiesta di amministrazioni o enti interessati, atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti.

Art. 2.

Modalità di pubblicazione

1. Gli atti di cui all'art. 1 sono pubblicati in forma integrale, salvo che ne sia prevista la pubblicazione per estratto.

2. Gli estratti sono redatti a cura dell'organo o struttura amministrativa che ha emanato l'atto.

Art. 3.

Richiesta di pubblicazione e relative spese

1. La pubblicazione degli atti degli organi e dei dirigenti regionali è richiesta alla direzione del *Bollettino ufficiale* della Regione dal presidente della giunta regionale, dal presidente del consiglio regionale, dai competenti assessori e dai dirigenti responsabili. La pubblicazione degli atti degli altri enti è richiesta dalle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, ovvero mediante richiesta motivata, nel caso previsto all'art. 1, comma 4.

2. Il costo delle pubblicazioni richieste dagli organi, uffici ed enti dipendenti o delegati dalla Regione, è a carico della stessa; in tutti gli altri casi le spese sono a carico dell'ente o amministrazione richiedente e si applicano le tariffe di inserzione di cui all'art. 16.

3. Il testo degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *j*) e *k*), redatto in duplice copia, è firmato dal soggetto che inoltra la richiesta di pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o della carica ricoperta. Allo stesso deve essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della somma fissata ai sensi dell'art. 16, effettuato esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al *Bollettino ufficiale*.

4. Ai richiedenti le inserzioni è inviata una copia del fascicolo del *Bollettino ufficiale* recante le inserzioni medesime.

Art. 4.

Termini per la pubblicazione

1. La pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e degli atti regionali è effettuata entro trenta giorni dalla richiesta pervenuta alla direzione del *Bollettino ufficiale* della Regione, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Ripartizione del Bollettino ufficiale della Regione. Periodicità delle pubblicazioni, indici e supplementi

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione si divide in cinque parti:

a) parte prima e seconda (serie generale), da pubblicarsi in un unico fascicolo con periodicità settimanale, il mercoledì, nonché in edizione straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario;

b) parte terza (avvisi e concorsi), da pubblicarsi con periodicità settimanale, il martedì;

c) parte quarta (atti enti locali), da pubblicarsi con periodicità mensile, il giorno trenta di ogni mese;

d) parte quinta (partecipazione), da pubblicarsi ogni qualvolta vi sono atti per i quali è stabilita la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali, nonché per divulgare l'elenco degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi presentati al consiglio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/1997.

2. Nel caso in cui la data prevista per la pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa è anticipata al giorno precedente non festivo.

3. Nella parte prima e seconda sono pubblicati gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) *g*), *h*), *i*), *k*) e gli atti di cui ai commi 2 e 3; nella parte terza sono pubblicati gli atti di cui

all'art. 1, comma 1, lettera *j*); nella parte quarta gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *l*) e nella parte quinta gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m*).

4. La giunta regionale può disporre ulteriori partizioni all'interno delle parti individuate al comma 1, in relazione agli atti da pubblicare.

5. Il *Bollettino ufficiale* della Regione è corredato da un indice semestrale e annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia, articolato in relazione alle varie parti in cui è suddivisa la pubblicazione.

6. Il direttore responsabile, allorché lo richiedano particolari esigenze, può disporre la pubblicazione di supplementi ordinari alle parti prima, seconda e terza.

7. Per la pubblicazione di atti particolarmente voluminosi o quando specifiche esigenze lo richiedano, e comunque per la pubblicazione di bilanci, elenchi prezzi, ruoli nominativi ed altro, si provvede alla stampa in appositi supplementi straordinari.

8. L'oggetto degli atti pubblicati nei supplementi ordinari e straordinari è indicato nel sommario del corrispondente fascicolo ordinario.

Art. 6.

Validità degli atti pubblicati ed efficacia della pubblicazione

1. I testi degli atti pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme.

2. La pubblicazione dei testi coordinati e aggiornati e delle note di cui all'art. 8, ha mero carattere informativo.

3. La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce a tutti gli effetti la loro pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei Ministeri e nel Foglio annunci legali della provincia.

Art. 7.

Correzione degli errori materiali

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all'originale o alla copia conforme trasmessa per la stampa, o contenga errori materiali, si provvede alla correzione mediante pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione o, se del caso, mediante la ripubblicazione dell'intero testo.

2. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione degli interessati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.

Art. 8.

Testi coordinati, note e testi aggiornati

1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una norma, si provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, in calce al provvedimento modificativo, della intera norma, nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1, la segreteria generale della presidenza della giunta regionale, con la collaborazione delle strutture direttamente interessate, predispone per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale le modificazioni sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

3. Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, si provvede a pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, in calce, il testo delle norme oggetto del rinvio.

4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto al comma 3, si provvede alla pubblicazione, in calce alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni oggetto del rinvio.

Art. 9.

Raccolta ufficiale e sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale

1. Presso il servizio segreteria della giunta regionale è tenuta la «Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale» divisa in tre parti:

- a) la prima contiene il testo originale delle leggi regionali;
- b) la seconda contiene il testo originale dei regolamenti regionali;
- c) la terza contiene il testo originale dei decreti del Presidente della giunta regionale o degli assessori delegati.

2. A cura della segreteria generale della presidenza della giunta regionale è pubblicata la raccolta sistematica delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale, in distinti fascicoli, secondo la ripartizione di cui al comma 1.

3. I decreti del presidente della giunta regionale vengono pubblicati nella raccolta nella stessa forma in cui sono stati pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. La Raccolta «Leggi e regolamenti» è pubblicata con periodicità trimestrale, completata con indice annuale, nonché con la copertina per la rilegatura dei fascicoli trimestrali.

5. La Raccolta «Decreti del Presidente della giunta regionale» è pubblicata con periodicità semestrale.

Art. 10.

Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione

1. A cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, si provvede alla pubblicazione del «Codice delle leggi e dei regolamenti della Regione Umbria», in cui sono raccolti e periodicamente aggiornati, i testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali.

2. Alla stampa, alla distribuzione del volume ed ai relativi oneri provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Art. 11.

Responsabilità della pubblicazione

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione ha un direttore responsabile nella persona di un dirigente della segreteria generale della presidenza della giunta regionale nominato dalla giunta regionale, su proposta del segretario generale.

Art. 12.

Stampa e distribuzione

1. La giunta regionale individua le caratteristiche tipografiche del *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La stampa e la spedizione del *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché la sua elaborazione e diffusione informatica, sono affidate, a mezzo di pubblica gara, ad una impresa tipografica, sulla base di apposito capitolato d'oneri deliberato dalla giunta regionale.

3. La stampa del *Bollettino ufficiale* della Regione avviene, di regola, utilizzando carta riciclata, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 16 giugno 1998, n. 21.

Art. 13.

Tiratura

1. La tiratura dei fascicoli del *Bollettino ufficiale* della Regione è determinata dal direttore responsabile distintamente per ciascuna parte, in relazione al numero degli abbonati e delle richieste di volta in volta inoltrate dalle strutture regionali.

Art. 14.

Diffusione del Bollettino ufficiale della Regione

1. La diffusione e la vendita di fascicoli singoli sono affidate, in base a convenzione, a librerie che garantiscano regolarità e continuità della distribuzione.

2. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La distribuzione della parte quinta di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), è gratuita; il presidente del consiglio regionale indica i soggetti ai quali va trasmessa.

Art. 15.

Distribuzione gratuita

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione viene distribuito gratuitamente agli assessori e consiglieri regionali nonché ai direttori ed ai dirigenti regionali.

2. Il *Bollettino ufficiale* della Regione viene inviato gratuitamente, in tutte le sue parti, alle biblioteche comunali del territorio regionale.

3. La giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio, individua annualmente gli uffici e le ulteriori categorie di soggetti alle quali è inviato gratuitamente il *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 16.

Condizioni di abbonamento, prezzi di vendita dei fascicoli, tariffe delle inserzioni

1. La giunta regionale determina, entro il dieci ottobre di ogni anno, i prezzi di vendita dei fascicoli, degli abbonamenti e le tariffe di inserzione per l'anno successivo, tenendo conto anche dei presunti costi e ricavi di gestione.

Art. 17.

Raccolta dei numeri e conservazione dei fascicoli del Bollettino ufficiale della Regione

1. La segreteria generale della presidenza della giunta regionale provvede annualmente alla raccolta in volumi dei numeri del *Bollettino ufficiale* della Regione e degli indici semestrali e annuali suddivisi in:

- a) parte prima e seconda;
- b) parte terza;
- c) parte quarta;
- d) parte quinta.

2. Le copie di ogni numero del *Bollettino ufficiale* della Regione che residuano dalla distribuzione agli abbonati e dalla vendita, ai sensi del comma 1 dell'art. 14, sono conservate a cura della redazione per cinque anni; decorso tale termine, le eventuali copie eccedenti il numero di dieci sono inviate al macero.

Art. 18.

Elaborazione elettronica del Bollettino ufficiale della Regione

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione viene elaborato e diffuso anche in forma telematica. La giunta regionale regola le forme di diffusione informatica del *Bollettino ufficiale* della Regione, adottando le soluzioni tecniche che garantiscano l'autenticità dell'informazione.

2. La giunta regionale e il consiglio regionale adottano soluzioni organizzative per l'invio informaticotelematico degli atti destinati alla pubblicazione da parte dei soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale.

3. La Regione promuove azioni e aderisce ad iniziative, anche a livello nazionale, volte all'adozione e allo sviluppo dei sistemi informatici e telematici per la elaborazione del *Bollettino ufficiale* della Regione.

TITOLO III
GESTIONE CONTABILE

Art. 19.

Proventi derivanti dagli abbonamenti, vendite e inserzioni

1. L'importo degli abbonamenti, delle inserzioni e il ricavato delle vendite sono versati direttamente dai soggetti interessati in apposito conto corrente postale intestato a *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

2. La redazione-amministrazione del *Bollettino ufficiale* della Regione provvede a versare trimestralmente alla tesoreria regionale l'importo affluito nel conto corrente postale di cui al comma 1.

3. I proventi derivanti da abbonamenti, vendite ed inserzioni confluiscono nel cap. 2450 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 20.

Contabilità

1. La redazione-amministrazione del *Bollettino ufficiale* della Regione annota, in apposito registro, tutte le entrate confluite nel conto corrente postale di cui al comma 1 dell'art. 19.

2. Alla stessa struttura fa carico l'emissione delle fatture per le inserzioni a pagamento fatte nel *Bollettino ufficiale* della Regione nonché le registrazioni ai fini I.V.A. previste dalla normativa vigente in collaborazione con il competente servizio della direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno è trasmesso al competente servizio della direzione regionale alle risorse umane, finanziarie e strumentali un prospetto relativo all'esercizio finanziario trascorso indicante:

- a) gli incassi realizzati per gli abbonamenti;
- b) gli incassi realizzati per la vendita dei fascicoli tramite le librerie ai sensi dell'art. 14;
- c) gli incassi per le inserzioni a pagamento;
- d) l'indicazione delle somme restituite, debitamente indicate in apposito elenco;
- e) l'indicazione dei versamenti effettuati alla tesoreria regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 19;
- f) i costi di stampa e gestione del *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. I certificati di allibramento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, sono conservati a cura della redazione-amministrazione del *Bollettino ufficiale* della Regione per la durata di dieci anni dalla data di arrivo, dopo di che possono essere eliminati, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e alla normativa regionale in materia di archivi.

5. Il registro di cui al comma 1, nonché quelli di cui al comma 2, sono conservati a cura della redazione-amministrazione del *Bollettino ufficiale* della Regione.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 21.

Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 600 del bilancio di previsione, la cui entità è stabilita a norma della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Le leggi regionali 18 dicembre 1987, n. 54 e 17 aprile 1990, n. 21, sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 dicembre 2000

LORENZETTI

01R0201

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 40.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2001.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria parti I, II (serie generale) n. 67 del 27 dicembre 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 58, ultimo comma, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati per il primo trimestre dell'anno finanziario 2001 l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2000, limitatamente, per quanto concerne le spese ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2000.

2. Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 2001 le autorizzazioni di cui al comma 1, sono accordate sulle previsioni di tale bilancio.

3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2001, ai sensi dell'art. 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 dicembre 2000

LORENZETTI

01R0202

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2000, n. 23.

Interventi a favore dei pugliesi nel mondo.*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 15 dicembre 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.

2. La regione definisce la sua azione nei confronti dei pugliesi nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni e, in particolare, a:

a) mantenerne e rafforzarne l'identità culturale, anche attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di origine;

b) favorirne l'integrazione e la promozione sociale, economica e culturale nelle società di accoglienza;

c) promuovere la diffusione e lo sviluppo dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e sostenerne le relative attività;

d) promuovere la valorizzazione dei legami con la terra d'origine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile;

e) favorire il raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le comunità all'estero;

f) attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della informazione e della comunicazione anche attraverso l'utilizzo dei moderni strumenti telematici e multimediali;

g) promuove lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione della Puglia;

h) favorire il reinserimento sociale e produttivo nelle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali in forma singola o associata e l'accesso alla abitazione dei pugliesi emigrati e le loro famiglie che rientrano nella Regione.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all'estero che operano con continuità a favore dei cittadini pugliesi, loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.

4. In armonia con gli indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini pugliesi all'estero presso i competenti organi statali, Unione Europea e le organizzazioni internazionali.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge:

a) i cittadini di origine pugliese per nascita o residenza, le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni risiedono stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro dipendente o autonomo;

b) i cittadini di origine pugliese, le loro famiglie e i loro discendenti che eleggono la propria residenza in un comune della Puglia dopo aver maturate, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi e rientrati nella Regione da non più di due anni;

c) le associazioni dei pugliesi nel mondo di cui all'art. 4.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal comune o da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

3. Non sono ritenuti destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 3.

Oggetto degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:

a) iniziative in regione e fuori regione dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali, economici, commerciali e culturali fra i pugliesi nel mondo e le loro comunità e la terra d'origine;

b) iniziative all'estero per promuovere e sviluppare il patrimonio linguistico e culturale italiano e di ogni comunità pugliese, valorizzando le tradizioni popolari, e, in particolare, per la conservazione del patrimonio storico, artistico, sociale, ambientale ed economico della Puglia;

c) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione e la promozione socio - culturale dei pugliesi nella società di accoglienza;

d) interventi di sostegno e tutela dei pugliesi residenti all'estero in particolari condizioni di disagio socio-economico;

e) programmi per favorire il gemellaggio fra enti locali e istituzioni scolastiche della Puglia e dei Paesi esteri che tradizionalmente ospitano comunità pugliesi, nonché per incrementare gli scambi giovanili e il soggiorno in Puglia di giovani e anziani componenti delle comunità pugliesi nel mondo;

f) interventi per il riconoscimento, la tutela e la diffusione dell'associazionismo dei pugliesi nel mondo e per il sostegno delle relative attività sociali;

g) interventi per il reinserimento sociale abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella Regione;

h) attività d'informazione e comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a eventi culturali e commerciali mostre, fiere, workshop, ecc.);

i) interventi per la valorizzazione delle attività di informazione e comunicazione poste in essere dalle associazioni dei pugliesi nel mondo ovvero prodotte all'estero per le comunità pugliesi;

l) iniziative rivolte particolarmente ai giovani e tendenti a favorire la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale, con interventi finanziari (borse di studio) e/o formativi (stage, partecipazione a master, ecc.);

m) studi di ricerche sulla storia della emigrazione pugliese, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni.

2. In attuazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli interventi di carattere assistenziale in favore degli emigrati pugliesi che rientrano definitivamente sono trasferiti alla competenza dei comuni ove gli stessi abbiano fissato la propria residenza.

Art. 4.

Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo

1. Agli effetti della presente legge, la Regione Puglia riconosce le Associazioni dei pugliesi nel mondo che ne facciano formale richiesta e che:

a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine pugliese;

b) abbiano svolto, nei due anni precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività pugliesi all'estero.

2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a ventotto anni, non sono sottoposte alle limitazioni indicate al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a dieci.

3. La Regione favorisce, altresì, l'aggregazione su base federativa e regionale delle associazioni e dei circoli dei pugliesi nel mondo operanti in ambito metropolitano o in aree geopolitiche omogenee.

4. La Regione favorisce, altresì, su loro formale richiesta, le associazioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, viene effettuato, con proprio decreto e previa verifica dei requisiti richiesti, dal Presidente della giunta regionale.

5. Il riconoscimento delle associazioni e delle federazioni di associazioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, viene effettuato, con proprio decreto e previa verifica dei requisiti richiesti, dal Presidente della giunta regionale.

6. Lo stesso presidente della giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento, in caso di eventuale successiva perdita dei requisiti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della presente legge.

7. Presso la presidenza della giunta regionale viene istituito l'albo delle associazioni e federazioni di pugliesi nel mondo regolarmente riconosciute, la cui tenuta è affidata alla struttura organizzativa di cui all'art. 12.

Art. 5.

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali

1. La Regione al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo III, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto dal voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini pugliesi residenti all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determinata dalla giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell'anno di riferimento della consultazione stessa.

3. I comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali.

4. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

5. La giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

Art. 6.

Premio Puglia

1. La Regione Puglia conferisce annualmente il «Premio Puglia» a cinque cittadini di origine pugliese per nascita o discendenza, stabilmente residenti all'estero, che siano particolarmente distinti in ogni campo di attività tenendo alto il nome della Puglia.

2. Il «Premio Puglia», avente valore simbolico, viene assegnato con decreto motivato del Presidente della giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio generale dei pugliesi del mondo di cui all'art. 8, su segnalazione di associazioni di pugliesi nel mondo, autorità diplomatiche e consolari, istituzioni pubbliche e private o singole personalità del mondo sociale, economico, scientifico e culturale, italiane o straniere.

3. Il «Premio Puglia» viene consegnato con una cerimonia svolta sul territorio regionale. Le spese per il viaggio e il soggiorno in Puglia degli insigniti, in occasione della consegna, sono a carico della Regione.

TITOLO II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7.

Consiglio generale dei pugliesi nel mondo

1. È istituito il consiglio generale dei pugliesi nel mondo, con funzioni di:

a) proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della presente legge;

b) formulazione di indirizzi del piano annuale degli interventi di cui all'art. 10 e per l'aggiornamento annuale del relativo programma finanziario;

c) proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione degli italiani e, in particolare, dei Pugliesi nel mondo e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario.

2. Il consiglio è presieduto dal presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) ventitré rappresentanti dei pugliesi nel mondo designati, su base continentale dai presidenti delle associazioni e federazioni riconosciute e iscritte all'albo, di cui all'art. 4, comma 5, e distinti come segue:

otto in rappresentanza dei pugliesi in Europa;

sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Nord;

sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Sud;

due in rappresentanza dei pugliesi in Australia;

uno in rappresentanza dei pugliesi in Africa;

b) cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai ventotto anni designati, su base continentale, dai Presidenti delle Associazioni dei giovani pugliesi di cui all'art. 4, comma 2, in rappresentanza di:

Europa, America del Nord, America del Sud, Australia e Africa;

c) cinque cittadini di origine pugliese stabilmente residenti all'estero designati dal presidente della giunta regionale;

d) otto rappresentanti designati unitariamente dalle associazioni e/o organizzazioni, con sede in Puglia, che da almeno due anni operano con continuità e specificità sul territorio regionale in favore dei pugliesi nel mondo e le loro famiglie;

e) il presidente dell'Unione regionale delle province pugliesi o suo delegato;

f) il presidente della sezione regionale ANCI o suo delegato;

g) il presidente della sezione regionale UNCEM o suo delegato;

h) quattro rappresentanti designati, d'intesa fra loro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) quattro rappresentanti designati, d'intesa fra loro dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all'estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale;

l) tre esperti nel campo delle politiche migratorie, dello studio dei processi socio-economici connessi alla mobilità umana, della cultura italiana all'estero e/o della informazione e comunicazione, designati dal presidente della giunta regionale;

m) i componenti di origine pugliese il consiglio generale italiani all'estero;

n) il direttore regionale dell'INPS o suo delegato;

o) un rappresentante del Ministero degli esteri.

3. I componenti il consiglio sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale di norma entro centoventi giorni dal suo insediamento e durano in carica per l'intera legislatura.

4. A tal fine il presidente della giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore a trenta giorni per l'Italia e sessanta giorni per l'estero, entro il quale le designazioni devono pervenire.

5. In caso di mancata designazione entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il presidente della giunta regionale provvede comunque alla costituzione del consiglio se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni.

6. Il consiglio generale si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7. Il consiglio generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal presidente della giunta regionale e si riunisce di norma almeno una volta l'anno.

8. Le sedute del consiglio generale dei pugliesi nel mondo si svolgono di regola nel capoluogo della Regione. Per particolari e motivate esigenze, il presidente della giunta regionale può di volta in volta stabilire una diversa sede di svolgimento, anche all'estero.

9. Il presidente della giunta regionale nomina con proprio atto il segretario del consiglio generale dei pugliesi nel mondo fra i dirigenti regionali o i dipendenti di categoria D.

Art. 8.

Ufficio di presidenza

1. Il consiglio generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno l'ufficio di presidenza, cui sono affidati i seguenti compiti:

a) formulare proposte, per la successiva approvazione da parte della giunta regionale, per il piano annuale degli interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;

b) proporre iniziative di informazione delle collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della regione;

c) formulare proposte per interventi e azioni per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati pugliesi all'estero;

d) formulare proposte e progetti alla giunta e al consiglio regionale attinenti l'emigrazione e le materie a essa connesse.

2. L'ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

a) due vice presidenti, di cui uno residente all'estero;

b) sette membri, di cui almeno due tra rappresentanti dei pugliesi residenti all'estero e almeno uno tra i rappresentanti dei giovani pugliesi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b).

Art. 9.

Indennità

1. Ai componenti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 è riconosciuto il trattamento economico di cui alle leggi regionali 17 luglio 1979, n. 42 «Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale» e 12 agosto 1981, n. 45 «Norme per il conferimento di consulenze» e eventuali successive integrazioni e modificazioni, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione a iniziative e a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del presidente del consiglio generale dei pugliesi nel mondo.

2. Alla suddetta spesa si fa fronte con i fondi stanziati in bilancio al capitolo 0941030.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 10.

Piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero

1. Il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero disciplina unitariamente l'insieme delle attività di rilievo e comprende il programma finanziario e il disciplinare di attuazione.

2. Il dispositivo di piano contiene:

a) riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione delle comunità pugliesi all'estero;

b) la verifica di attività avviate in precedenza da parte di soggetti pugliesi nell'ambito dei programmi di intervento in favore dei pugliesi all'estero;

c) la specificazione delle determinazioni programmatiche recate in materia dal Programma regionale di sviluppo;

d) le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;

e) le tipologie di intervento;

f) le iniziative e i progetti di interesse regionale, con l'indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi coinvolti.

3. Il programma finanziario contiene:

a) l'individuazione delle risorse da impegnare complessivamente;

b) le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di interesse regionale;

c) i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie di intervento;

d) le quote minime di compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi.

4. Il disciplinare di attuazione contiene:

a) le modalità e termini di presentazione delle proposte;

b) i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati;

c) le ipotesi di decadenza;

d) le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi.

Art. 11.

Procedure di formazione del piano regionale

1. La giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dagli organismi di partecipazione di cui agli articoli 7 e 8, approva il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi all'estero entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Per la realizzazione di progetti di interesse regionale il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro con esperienza documentabile nel settore di intervento a favore delle comunità pugliesi all'estero.

Art. 12.

Settore politiche migratorie

1. È istituito presso la presidenza della giunta regionale il «Settore politiche migratorie, articolato in ufficio emigrazione e ufficio Immigrazione, cui è affidata la gestione degli interventi previsti dalla presente legge e di quelli di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 29 «Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia».

TITOLO IV
DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 0941010 e 0941030.

2. Il capitolo 0941015 viene soppresso. Il relativo stanziamento viene assegnato per il 2000 al capitolo 0941010 che assume la seguente declaratoria «Interventi in favore dei pugliesi nel mondo».

3. Per gli anni successivi al 2000 si fa fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 14.

Abrogazioni

1. La legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65 «Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie», la legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 «Modifica agli articoli 6 e 7 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65», la legge regionale 11 maggio 1990, n. 25 «Modifica del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65» e gli articoli 15 16 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29 «Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia», sono abrogati, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il piano annuale d'interventi per l'anno 2000, viene approvato dalla giunta regionale in deroga a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 11, comma 1.

2. Fino alla istituzione del consiglio generale dei pugliesi nel mondo previsto dall'art. 7, le funzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo sono svolte dalla consulta regionale dell'emigrazione, istituita, ai sensi dell'art. 7 dalla legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65, con decreti del Presidente della giunta regionale n. 109 del 19 marzo 1996, n. 231 del 24 maggio 1996, n. 58 del 12 febbraio 1997, n. 598 del 27 ottobre 1997 e n. 692 del 16 dicembre 1997.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 11 dicembre 2000

FITTO

01R0182

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 33.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 63 del 30 dicembre 2000)

(Omissis).

01R0107

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 34.

Norme per la gestione del bilancio della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 63 del 30 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gestione unificata delle spese per il personale e strumentali

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale, comuni a più dipartimenti o uffici equiparati nell'ambito della stessa amministrazione, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese svolte secondo le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dall'assessore competente, con proprio decreto, di concerto con l'assessore per il bilancio e le finanze.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedendo a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e alla imputazione delle stesse ai capitoli di rispettiva pertinenza.

Art. 2.

Continuità di gestione

1. Fino a quando i dipartimenti regionali e uffici equiparati non provvedono, in attuazione dei principi di cui all'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a stipulare autonomi contratti di fornitura di beni e servizi per l'organizzazione dei propri uffici, secondo le direttive, ove necessarie, del provveditorato regionale, il competente Dipartimento della presidenza della Regione continua a svolgere le competenze in materia, anche per detti dipartimenti e uffici. Restano salvi in ogni caso i contratti di fornitura di beni e servizi stipulati o in corso di stipulazione alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.

2. Qualora i dipartimenti regionali o uffici equiparati di diverse amministrazioni siano allocati nel medesimo edificio, i rispettivi responsabili concordano fra di loro la gestione delle spese per acquisto di beni e servizi in comune, e non divisibili.

3. I residui attivi e i residui passivi vigenti alla chiusura dell'esercizio 2000 e gli impegni poliennali relativi ai capitoli di bilancio dell'esercizio medesimo che, a seguito della riallocazione nell'esercizio 2001 e successivi secondo la nuova ripartizione per i dipartimenti ed uffici equiparati, siano suddivisi in due o più capitoli, sono trasferiti, fino alla loro totale estinzione, nel capitolo assegnato al Dipartimento o ufficio equiparato corrispondente alla direzione regionale che nel precedente esercizio gestiva il capitolo dal quale i medesimi residui o impegni poliennali derivano.

4. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, al fine di agevolare il raffronto fra i dati di bilancio dell'esercizio 2001 e quelli dell'esercizio precedente, elabora una tabella di raccordo fra i capitoli di bilancio relativi a detti esercizi, da approvarsi con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

Art. 3.

Bilancio di previsione di cassa

1. Fino a quando non saranno emanate le nuove norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Sicilia, si allega al bilancio di competenza della Regione medesima un bilancio di previsione di cassa articolato per amministrazioni, rubriche, titoli e categorie con riguardo sia alle entrate che alle spese, con separata evidenziazione degli aggregati concernenti interventi comunitari e connessi cofinanziamenti statali e regionali.

2. Le previsioni di cassa relative alle spese costituiscono il limite per le autorizzazioni di pagamento.

3. Nella parte della spesa del bilancio di previsione di cassa di cui al comma 1, è altresì iscritto un fondo di riserva di cassa da utilizzare, su proposta della competente amministrazione, per il pagamento dei residui perenti iscritti in bilancio e per l'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreti dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

4. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di leggi e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili.

5. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori ad un dodicesimo per ciascun mese dell'esercizio.

Art. 4.

Norme per la semplificazione delle procedure di spesa relative al POR 2000/2006

1. L'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 è sostenuto dal seguente:

«1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica bilancio e finanze è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della UE e i cofinanziamenti nazionali (statali e regionali) relativi al programma operativo regionale 2000/2006.

2. Mediante variazione di bilancio disposte dall'assessore per il bilancio e le finanze su richiesta dell'autorità di gestione in relazione alla effettiva attivazione della spesa e sulla base del completamento di programmazione esitato dalla giunta di governo o del parlamento operativo regionale approvato dalla Unione europea nel caso delle misure relative all'assistenza tecnica, le somme saranno iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente commissione dell'assemblea regionale siciliana per l'esame delle questioni concernenti l'attività della comunità europea.

3. Contestualmente alle variazioni di competenza di cui ai precedenti commi, l'assessore per il bilancio e le finanze predisponde le conseguenti variazioni al bilancio di previsione di cassa -parte concernente interventi comunitari e connessi cofinanziamenti statali e regionali.

4. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, mediante decreti dell'assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'autorità di gestione e sentiti i responsabili di misura, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione alla stessa o ad altre misure del POR.

5. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del POR, la presidenza della Regione e dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzeranno un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

6. L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del POR.

7. Al fine di consentire la immediata attivazione del programma operativo regionale della Sicilia 2000/2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali».

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 2001.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 2000

LEANZA

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze: NICOLOSI

01R0108

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 35.

Provvedimenti in favore dei proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala e di via Pagano di Palermo. Interventi per le strutture balneari di Eraclea Minoa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 63 del 30 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi a favore di proprietari di immobili siti in località Timpone dell'Oro di Marsala

1. L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere al comune di Marsala i fondi per la concessione di contributi ai proprietari per la riparazione o la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal movimento franoso verificatosi nel mese di dicembre 1996, in contrada Amabilina, località Timpone dell'Oro.

2. Il contributo per la riparazione o la ristrutturazione degli immobili può raggiungere il 100 per cento della spesa occorrente.

3. Ai proprietari di cui al comma 1 è invece corrisposto un contributo non superiore al valore venale dell'immobile, escluso il valore del terreno, riferito alla data in cui si è verificato il movimento franoso, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a) l'immobile sia andato distrutto, o danneggiato in misura tale che non sia economicamente conveniente procedere alla ricostruzione o alla riparazione in quanto le somme occorrenti superano il suo valore venale riferito alla data in cui si è verificato il movimento franoso;

b) la situazione del sottosuolo ove insiste l'immobile sconsigli la ricostruzione.

Art. 2.

Condizioni per il contributo

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con indennizzi assicurativi e con eventuali altre provvidenze previste da leggi statali o comunitarie per le medesime finalità.

2. Sono esclusi dai contributi gli immobili realizzati in mancanza di concessione edilizia, salvo che sia stata proposta istanza per l'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, e la concessione edilizia in sanatoria sia stata rilasciata o non ostino motivi per il suo rilascio.

Art. 3.

Presentazione dell'istanza

1. Per l'accesso al contributo i proprietari degli immobili di cui all'art. 1 devono presentare istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di proprietà;

b) copia della concessione edilizia relativa all'immobile danneggiato, o copia della richiesta di concessione edilizia in sanatoria e certificato rilasciato dal sindaco che attesti che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione;

c) attestato rilasciato dal comune da cui risulti che l'immobile è stato danneggiato dal movimento franoso; l'attestato può essere sostituito con una perizia giurata rilasciata da professionista abilitato;

d) progetto di riparazione o ristrutturazione dell'immobile, corredato di concessione o autorizzazione edilizia a seconda dell'intervento previsto, nonchè relativo computo metrico estimativo redatto avvalendosi del prezzario regionale in vigore per opere di riparazione;

e) nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 1, relazione tecnica dalla quale risulti che, avvalendosi del prezzario regionale in vigore per opere di riparazione, la spesa necessaria per il ripristino dell'immobile danneggiato è superiore al suo valore venale, riferito alla data in cui si è verificato il movimento franoso, ovvero attestante che la situazione del sottosuolo ove insiste il fabbricato distrutto o inagibile scongiura la ricostruzione nel medesimo terreno.

3. Le istanze devono essere presentate al comune di Marsala che provvede a trasmetterle all'ufficio del Genio civile di Trapani, il quale, entro il termine di novanta giorni, rende parere in merito ai progetti presentati e determina l'ammontare del contributo.

Art. 4.

Elenco degli immobili

1. Il comune di Marsala, entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande per l'ammissione al contributo, predisponde l'elenco dei proprietari degli immobili aventi diritto ai contributi.

Art.5.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

a) 50 per cento ad inizio dei lavori;

b) 40 per cento a conclusione dei lavori;

c) 10 per cento al collaudo delle opere.

2. Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 1, il contributo è erogato in unica soluzione.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000, cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo 212587, accantonamento 1010.

Art. 7.

Ripartizione dello stanziamento

1. Nell'eventualità che la disponibilità finanziaria non sia sufficiente alla copertura delle richieste ammesse al contributo, le somme stanziare sono ripartite, con criteri matematici, tra gli aventi diritto in proporzione all'ammontare del contributo determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 3.

Art. 8.

Contributo per la riparazione delle strutture balneari di Eraclea Minoa

1. A favore dei proprietari delle strutture balneari site nel litorale di Eraclea Minoa, distrutte parzialmente od integralmente dalla mareggiata del 20 settembre 1999, è concesso un contributo straordinario nella misura dell'80 per cento del danno subito.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, per un ammontare non superiore a lire 40 milioni, su istanza degli interessati presentata al presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il presidente della Regione concede il contributo agli aventi diritto, previo accertamento e quantificazione dei danni subiti, nonchè del nesso di causalità tra l'evento calamitoso verificatosi il 20 settembre 1999 ed i danni stessi, da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale di Cattolica Eraclea.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1014. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 01.08.02, accantonamento 10104.

Art.9.

Contributi e sussidio straordinario per il disastro di via Pagano n. 5 a Palermo

1. La Regione Sicilia interviene, a titolo di solidarietà, a favore di quanti hanno subito danni dal disastro dell'edificio sito in via Pagano n. 5 a Palermo avvenuto l'11 marzo 1999.

2. A favore dei proprietari degli appartamenti siti nella porzione dell'edificio crollata (scala A) è concesso un contributo straordinario di lire 80 milioni per unità abitativa.

3. A favore dei proprietari degli appartamenti siti nella porzione dell'edificio dichiarato inagibile (scale B e C) è concesso un contributo straordinario di lire 40 milioni.

4. Ai proprietari di immobili di cui ai commi 2 e 3 è concesso altresì un contributo *una tantum* di lire 5 milioni da utilizzare per le spese connesse all'accertamento delle responsabilità penali, civili ed amministrative.

5. Alla vedova del vigile del fuoco Giuseppe Siciliano, deceduto nel crollo dell'edificio, è concesso un sussidio straordinario di lire 150 milioni.

6. Le istanze relative ai contributi ed al sussidio di cui al presente articolo devono essere presentate dagli interessati al presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presidenza della Regione provvede all'istruzione delle pratiche ed all'erogazione dei contributi e del sussidio. I contributi di cui ai commi 2, 3 e 7 devono essere restituiti qualora a carico dei beneficiari venissero accertate, in sede giudiziaria, responsabilità nel disserto e nel crollo degli edifici.

7. L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito contributi in annualità costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti dai soggetti di cui ai commi 2 e 3, individualmente o in forma associata, per l'acquisto di alloggi o per il consolidamento, la ristrutturazione, la ricostruzione dell'edificio di via Pagano soggetto a dissesto. Gli alloggi da acquistare o l'edificio da ricostruire devono avere caratteristiche equivalenti agli alloggi ed al predetto edificio. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo per ciascun proprietario è stabilito in lire 180 milioni e può coprire fino al 100 per cento del costo. I contributi sugli interessi sono concessi nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei proprietari al 2 per cento. I contributi sono erogati altresì in fase di preammortamento e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera gravino sul mutuatario in misura non superiore al 2 per cento annuo. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile nonchè dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

8. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 7 è autorizzata l'assunzione di un limite quindicennale di impegno nell'anno 2001 di lire 300 milioni. La spesa relativa agli anni 2001 e 2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione, accantonamento 1006.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 2000

LEANZA

L'assessore regionale per i lavori pubblici: LO GIUDICE

01R0109

LEGGE 30 dicembre 2000, n. 36.

Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive. Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 63 del 30 dicembre 2000)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La Regione promuove l'educazione sanitaria, motoria e sportiva al fine di garantire un idoneo sviluppo psico-fisico del cittadino, il miglioramento, il mantenimento e il recupero del suo stato di salute, la prevenzione di situazioni patologiche, la riabilitazione, la valutazione funzionale ed assicura le condizioni di igiene e la tutela sanitaria delle attività agonistiche, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, e di quelle ludico-motorie e ricreative.

3. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 2.

Destinatari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva e alla cultura del primo soccorso;

b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva nell'ambito scolastico;

c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e ricreative;

d) a coloro i quali praticano o intendono praticare, attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica in ambito civile ed ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con gli stati maggiori delle Forze armate;

e) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;

f) al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio e ricerca in materia di medicina dello sport;

g) ai disabili i quali praticano o intendano praticare attività sportiva.

Art. 3.

Compiti della Regione

1. Compiti della Regione sono:

a) la programmazione generale secondo i principi stabiliti dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal piano sanitario regionale;

b) i rapporti con le università degli studi secondo l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni comprendenti il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

c) le funzioni autorizzative dei centri di medicina dello sport di cui all'art. 5;

d) le funzioni di vigilanza e controllo secondo l'art. 42 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulle installazioni sanitarie che operano nel campo dello sport, anche attraverso le aziende unità sanitarie locali;

e) la nomina della commissione regionale medica di appello per i giudizi di inidoneità medico-sportiva di cui all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

f) le verifiche ed i controlli sull'applicazione della presente legge;

g) la promozione dell'aggiornamento professionale, della didattica e della ricerca avvalendosi delle strutture del centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale sanitario (CEFPAS) e della collaborazione con le università degli studi, degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, del CONI e della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI);

h) il censimento dei praticanti le attività sportive-agonistiche.

Art. 4.

Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

1. Le aziende unità sanitarie locali esercitano interventi di educazione sanitaria e di tutela sanitaria dell'attività sportiva, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative.

2. Le prestazioni di primo livello comprendono:

a) promozione dell'educazione sanitaria relativa alle attività sportive agonistiche, non agonistiche, ludico-motorie del singolo e della collettività;

b) vaccinazione antitetanica obbligatoria prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche;

c) accertamenti e certificazioni per l'attività sportiva non agonistica di cui all'art. 1. Le certificazioni possono essere rilasciate anche da medici di medicina generale e da specialisti pediatri convenzionati con le aziende unità sanitarie locali in conformità al decreto del Ministero della sanità 28 febbraio 1983 e secondo gli accordi con i medici ed i pediatri di base.

3. Le prestazioni di secondo livello comprendono:

a) accertamenti finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportivo-agonistiche;

b) accertamenti per i disabili sportivi, a norma di legge;

c) interventi tecnici e di consulenza, accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui alla lettera c) del comma 2 e dalla commissione regionale di appello;

d) accertamenti per sportivi professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e del decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995.

Art. 5.

Centri di medicina dello sport

1. Sono centri di medicina dello sport:

a) i servizi pubblici di medicina dello sport delle aziende unità sanitarie locali;

b) i centri privati autorizzati o accreditati;

c) i centri di medicina dello sport convenzionati con la FMSI del CONI;

d) i presidi di medicina dello sport presso le cattedre universitarie di medicina dello sport.

2. I requisiti strutturali, di personale ed attrezzature dei centri di medicina dello sport sono fissati con successivo regolamento della Regione da emanarsi, in conformità alle linee guida nazionali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Certificazioni

1. Le certificazioni di idoneità sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate o accreditate.

2. Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive, sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni previste dal decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

3. Al fine di assicurare una qualificata assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive, la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni medico-sportive della FMSI competenti per territorio.

4. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Art. 7.

Certificazioni per lo svolgimento di attività sportive per i portatori di handicap

1. La richiesta di certificazioni per l'espletamento di attività sportive da parte di portatori di handicap deve essere corredata di certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile dell'handicap.

2. La certificazione è rilasciata dalle strutture di cui all'art. 5.

3. La certificazione di idoneità per soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.

4. L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi e valutazione delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.

Art. 8.

Libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo

1. L'assessorato regionale della sanità predispone un modello di libretto sanitario personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita e su cui devono essere annotati:

a) le generalità dell'atleta;

b) lo sport praticato;

c) la società sportiva di appartenenza;

d) la data della visita di idoneità con il timbro e la firma della struttura sanitaria;

e) gli accertamenti eseguiti e richiesti;

f) l'esito finale della visita;

g) le visite di controllo;

h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.

2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è consegnato dalla società od organizzazione sportiva all'atleta all'atto del tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto sanitario segue l'atleta.

3. Nessuna visita sanitaria può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario sportivo.

4. Il libretto è ritirato dal medico all'atto della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei dati previsti.

Art. 9.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. L'assessore regionale per la sanità rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di centri di medicina dello sport entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza verificata la rispondenza della struttura richiedente rispetto ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'art. 5.

2. I centri di medicina dello sport già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 5, operano sino al rilascio della nuova autorizzazione per ottenere la quale devono presentare istanza entro novanta giorni dall'emanazione del citato regolamento.

Art. 10.

Commissione di appello e giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica

1. Il giudizio di non idoneità all'esercizio di attività sportiva agonistica può essere appellato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presso la commissione di appello regionale.

2. La commissione di appello avverso i giudizi di non idoneità è nominata con decreto dell'assessore regionale per la sanità ed è composta da:

a) uno specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di presidente;

b) uno specialista o docente in cardiologia;

c) uno specialista o docente in ortopedia;

d) uno specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni;

e) uno specialista o docente in medicina interna;

f) un dipendente dell'assessorato regionale della sanità con funzioni di segretario.

3. La commissione dura in carica un triennio ed i suoi membri sono riconfermabili una sola volta.

Art.11.

Proroga del termine per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico 118 di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la sanità provvede alla stipula del nuovo contratto di convenzione per il triennio 2001-2003 con la Croce rossa italiana per il servizio prorogato dal comma 1 su conforme parere favorevole espresso dalla commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana.

3. La validità della convenzione con la Croce rossa italiana, già stipulata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è prorogata dal 31 dicembre 2000 fino alla data della stipula della nuova convenzione prevista dal comma 2 e comunque non oltre la data del 31 marzo 2001.

4. Qualora la nuova convenzione non sia vigente alla data del 31 marzo 2001, non si procede ad ulteriore proroga e la gestione del servizio 118 passa alle nove aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. Verificandosi tale ipotesi non si applica la proroga prevista dal comma 1.

5. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 così come modificato dall'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27.

Art. 12.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 2000

LEANZA

L'assessore regionale per la sanità: PROVENZANO

01R0110

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 2 9 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55